



---

### **NUOVE DISPOSIZIONI DI BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI ABF**

Con provvedimento del 12 agosto 2020 (di seguito, le “**nuove Disposizioni**”), Banca d'Italia ha apportato talune modifiche alle “*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*” (di seguito, le “**Disposizioni**”).

Le nuove Disposizioni danno attuazione al Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020, che ha modificato la delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008.

Banca d'Italia chiarisce che le nuove Disposizioni mirano a realizzare un allineamento tra le previsioni della direttiva ADR (2013/11/UE) e del D.Lgs. 130/2015 di recepimento ed accrescere l'efficienza e la funzionalità della figura dell'Arbitro Bancario e Finanziario (“**ABF**”), con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l'organizzazione del lavoro dei Collegi.

Le principali novità introdotte dalle nuove Disposizioni sono le seguenti:

#### **1. Modifica della “competenza temporale dell'ABF”**

Mentre le Disposizioni si limitavano a stabilire che il ricorso all'ABF non poteva essere proposto con riferimento a operazioni e comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009, le nuove Disposizioni prevedono ora che **dal 1° ottobre 2022 non possano essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.**

In tale modo, le nuove Disposizioni introducono una regola di decadenza del diritto a ricorrere all'ABF, legata all'inattività del cliente per un periodo consecutivo superiore a 6 anni. In ogni caso resta impregiudicato il diritto del soggetto interessato di adire eventualmente altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale della controversia che non prevedano tale periodo di decadenza ovvero di avvalersi della tutela giurisdizionale (ricorso dinanzi al giudice competente), fermi restando i termini di prescrizione ai sensi della disciplina generale. Resta invece ferma la regola in base alla quale i ricorsi all'ABF devono essere proposti entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario (Sezione VI, par. 1 delle Disposizioni).

## **2. La novità dello “spostamento temporaneo della competenza territoriale dei Collegi”**

Si rammenta che le Disposizioni prevedono puntuali regole in materia di competenza dei sette Collegi, operanti su base territoriale, la cui competenza è individuata in base al domicilio dei ricorrenti dichiarato nel ricorso.

Le nuove Disposizioni aggiungono ora che *“per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alle funzionalità del sistema”*, la Banca d'Italia, previo accordo con i Presidenti dei Collegi, può, in deroga al predetto criterio di competenza territoriale, per periodi non superiori a 18 mesi **“disporre l'accertamento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati”**.

A tal fine, le nuove Disposizioni precisano che *“i ricorsi soggetti ad accentramento della trattazione sono presentati secondo le modalità consuete: il cliente continua, pertanto, a fare riferimento al Collegio ordinariamente competente per territorio. Il provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi è pubblicato sul sito internet dell'ABF almeno quindici giorni prima della data prevista per l'accentramento dei ricorsi”*.

La descritta novità normativa potrà evidentemente contribuire a razionalizzare e semplificare l'iter decisionale dell'ABF, accorciando i tempi di risposta, a beneficio dei ricorrenti.

## **3. Modifiche ai poteri decisionali dei Presidenti dei Collegi**

Nell'ottica di favorire ulteriormente la riduzione dei tempi di risposta, le nuove Disposizioni introducono la possibilità per i Presidenti dei Collegi - *“nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi”* - di:

- a) nel caso di accoglimento integrale della domanda, decidere il ricorso con proprio provvedimento (provvedimento monocratico). In tale caso, l'intermediario, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione del Presidente;
- b) nel caso di accoglimento parziale della domanda, tentare di conciliare le controversie (soluzione anticipata su base concordata). In tale caso, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta del Presidente del Collegio, le parti possono rendere note alla segreteria tecnica le loro determinazioni; in caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro il predetto termine, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione. Laddove le parti aderiscano invece alla soluzione proposta dal Presidente, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Alla luce di tali nuove Disposizioni, il ruolo dei Presidenti dei Collegi si rafforza, i quali potranno assumere una funzione dinamica e conciliativa nell'ambito dei procedimenti di competenza dell'ABF riguardanti materie che sono oggetto di un “giudicato” consolidato.

## **4. Revisione della struttura della contribuzione all'ABF da parte degli intermediari**

Si rammenta in via preliminare che i singoli Collegi sono composti da 5 membri: il Presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.

In relazione alla disciplina dettata in materia di compensi da corrispondere ai membri dei Collegi, le Disposizioni prevedono compensi, determinati da Banca d'Italia. Attualmente, i compensi sono determinati come segue: a) al Presidente è corrisposto un gettone di presenza quantificato in euro 1.500 e un compenso annuo fisso di euro 20.000; b) gli altri membri hanno diritto alla corresponsione di un gettone di presenza di euro 1.000 e un compenso annuo fisso di euro 10.000; c) ai membri supplenti non è corrisposto alcun compenso annuale, ma esclusivamente un gettone di presenza determinato in euro 1.000.

Per quanto riguarda gli oneri relativi al funzionamento dell'ABF a carico degli intermediari, le nuove Disposizioni dettano ora criteri di determinazione dei contributi annui, parametrati al numero dei ricorsi che i singoli intermediari hanno ricevuto nell'anno di riferimento. In tale ottica, le nuove Disposizioni prevedono ora, a carico degli intermediari, le seguenti quote annue da versare all'associazione di categoria di appartenenza ovvero a quella a cui hanno fatto riferimento in occasione dell'adesione all'ABF:

- una quota fissa, per gli intermediari che abbiano ricevuto almeno un ricorso nel corso dell'anno di riferimento;
- una quota variabile rapportata alla percentuale dei ricorsi ricevuti da ciascun intermediario;
- una quota variabile rapportata alla percentuale dei ricorsi dei clienti accolti, con conseguente soccombenza dell'intermediario.

In tale modo, le nuove Disposizioni assicurano il rispetto di un criterio di proporzionalità ed equità dell'onere contributivo a carico dei singoli intermediari al funzionamento dell'ABF.

## **5. Tempo massimo di risposta ai reclami**

Con l'atto di emanazione delle nuove Disposizioni, Banca d'Italia stabilisce altresì che, a partire dal 1° ottobre 2020, entrano in vigore le modifiche alla Sezione XI, paragrafo 3 delle *"Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari- correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* - apportate con il provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo 2019, la cui applicazione è stata differita per finalità di coordinamento con la prevista delibera CICR – che estendono il tempo massimo di risposta da parte degli intermediari ai reclami della clientela.

Pertanto, **a partire dal 1° ottobre 2020, gli intermediari potranno prevedere un periodo di 60 giorni (rispetto al periodo massimo di 30 giorni previsto dalle Disposizioni di Trasparenza ad oggi vigenti) per la formulazione delle risposte ai reclami.**

Resta invece fermo il termine di 15 giorni lavorativi per la formulazione delle risposte a reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento, fatte salve situazioni eccezionali che consentono agli intermediari interessati di formulare la risposta entro 35 giorni lavorativi.

## **MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA DI BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI SANZIONI E PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

Con provvedimento del 13 agosto 2020, Banca d'Italia ha apportato limitate modifiche alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (adottate il 18 dicembre 2012), le *"Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa"* adottate il 18 dicembre 2012 e successivamente modificate, da ultimo con Provvedimento del 15 gennaio 2019, volte a introdurre taluni adeguamenti per tener conto dei nuovi assetti organizzativi interni conseguenti alla creazione del Dipartimento tutela della clientela ed educazione finanziaria.

Considerato che alla predette Disposizioni di vigilanza non sono state apportate altre modifiche, il provvedimento in commento non ha formato oggetto di pubblica consultazione.

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8091 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)